

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA ASLCN1, CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL CUNEESE E COOPERATIVA SOCIALE “PER MANO” ONLUS PER CASA FAMIGLIA “CON NOI” - BIENNIO 2021-2022**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale CN1, con sede legale in Cuneo Via Carlo Boggio n. 12, Codice fiscale 01128930045, (di seguito denominata ASL CN1) rappresentata dal Coordinatore Area Territoriale ASL CN1 Dott. Enrico FERRERI, nato a Tripoli (Libia) il 27.03.1954, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale dell'ASL CN1;

il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese con sede legale in Cuneo (CN), via Rocca De' Baldi, n. 7, Codice fiscale 02963080045, rappresentato dal Direttore sig.ra Giulia MANASSERO, nata il 10.02.1980, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede legale del Consorzio

**E**

La Cooperativa sociale “Per mano” Onlus, con sede legale in Cuneo, via Savona n. 123, Codice fiscale e partita IVA 2963240045, legalmente rappresentata dalla sig.ra Marilena CESCO in qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale “Per mano” Onlus, domiciliata ai fini del presente contratto a Cuneo, Via Savona n. 123 (di seguito denominata Presidio), gestore della Casa Famiglia “Con noi” di Cuneo

**PREMESSO CHE**

- Con D.G.R. 14.9.2009 n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- L'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il presidio socio-sanitario sotto elencato, accreditato dall'ASL CN1 con provvedimento n. 528 del 29.10.2010, sulla base di richiesta inoltrata dalla Cooperativa Sociale “Per mano” Onlus di Cuneo, è stato autorizzato al funzionamento così come segue:

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Ubicazione della Struttura</b>	<b>Posti letto</b>	<b>Area funzionale</b>	<b>Autorizzazione al funzionamento</b>
Casa Famiglia “Con noi”	Via Savona n. 123 Cuneo	6	Accoglienza mista	Determinazione del Direttore del Distretto di Cuneo n. 689 del 26.05.2010

- Richiamata la determinazione ASL CN1 n. 484 del 12.03.2019 con la quale è stato rinnovato il contratto tra questa Azienda, il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e la Cooperativa Per Mano di Cuneo per disciplinare i rapporti giuridico-economici relativi alla gestione della struttura sopraindicata Casa Famiglia “Con noi” di Cuneo da parte della Cooperativa Sociale “Per mano” onlus di Cuneo per il biennio 2019-2020;

- L' ASL CN1 intende continuare ad avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- Il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali firmatario del presente contratto intende continuare ad avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
- risultano insussistenti rapporti di parentela/affinità tra i firmatari del presente contratto;

Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2 Oggetto**

1. L'ASL CN1 ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali si avvalgono del presidio socio-sanitario sotto indicato:

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Ubicazione della Struttura</b>	<b>Posti letto</b>	<b>Area funzionale</b>
Casa Famiglia "Con noi"	Via Savona n. 123 Cuneo	6	Accoglienza mista

per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna/residenziale socio/sanitaria - sanitaria integrata a favore della tipologia di utenza - Utenza Mista - nell'ambito dei posti/posti letto indicati.

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il Gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3 Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e – se dovuto - regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento e a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei Presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari, agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL competente ed i competenti Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal Regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal Regolamento, i Rappresentanti delle Associazioni di tutela e i Rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL competente ed il competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le ASL piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

#### **Art. 4** **Procedure di accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e, comunque ed in ogni caso, a redigere per ogni utente inserito il Piano di Assistenza Individuale o il Piano educativo individuale, in

attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

2. Qualsiasi modifica degli inserimenti in corso deve essere concordata dal Presidio con la competente ASL ed il competente Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali e preventivamente autorizzata dalla competente Unità di Valutazione. In caso di inserimenti o modifiche di inserimenti non preventivamente autorizzati dalla competente Unità di Valutazione non verrà corrisposta alcuna retta da parte dell'ASL e del Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali.

## Art. 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni e ai posti letto residenziali accreditati e convenzionati con il sistema pubblico è fissata per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2022 così come sotto riportato, con suddivisione della compartecipazione a tali costi da parte del SSN e da parte dell'utente/Comune nella misura indicata a fianco di ogni tipologia di inserimento:

Tipologia Utenza	Tariffa giornaliera complessiva	di cui a carico SSN	di cui a carico Utente/Comune
<b>ANZIANI</b>			
intensità di prestazione base	€ 48,03	€ 24,02	€ 24,01
inserimenti diurni	€ 38,44	€ 19,22	€ 19,22
<b>DISABILI</b>			
Inserimenti residenziali intensità di prestazione livello base	€ 48,74	€ 24,37	€ 24,37
Inserimenti residenziali intensità di prestazione livello medio	€ 65,83	€ 39,51	€ 26,32
Inserimenti residenziali intensità di prestazione livello alto	€ 91,44	€ 64,02	€ 27,42
inserimenti diurni intensità di prestazione livello base	€ 39,02	€ 19,51	€ 19,51
inserimenti diurni intensità di prestazione livello medio	€ 39,02	€ 23,41	€ 15,61
inserimenti diurni intensità di prestazione livello alto	€ 39,02	€ 27,32	€ 11,70
<b>PRONTA ACCOGLIENZA</b>			
intensità di prestazione livello base	€ 64,42	€ 32,21	€ 32,21
intensità di prestazione livello medio	€ 64,42	€ 38,66	€ 25,76
intensità di prestazione livello alto	€ 64,42	€ 45,10	€ 19,32
<b>MINORI</b>			
Inserimenti residenziali intensità di prestazione livello alto	€ 90,63	€ 63,46	€ 27,19
Inserimenti residenziali	€ 77,33	€ 46,40	€ 30,93

intensità di prestazione livello medio			
Inserimenti residenziali minori da 4 a 18 anni con esigenze e bisogni particolari	€ 57,91	€ 28,96	€ 28,95
Inserimenti residenziali minori da 4 a 18 anni con esclusivo disagio di tipo socio-famigliare	€ 51,98	€ 0,00	€ 51,98
Inserimenti residenziali minori da 0 a 3 anni con esclusivo disagio di tipo socio famigliare	€ 58,01	€ 0,00	€ 58,01
inserimenti diurni intensità di prestazione livello base	€ 38,68	€ 19,34	€ 19,34
inserimenti diurni intensità di prestazione livello medio	€ 38,68	€ 23,21	€ 15,47
inserimenti diurni intensità di prestazione livello alto	€ 38,68	€ 27,08	€ 11,60

Tariffe + IVA 5 %.

Si precisa che il livello dell'intensità di prestazione verrà stabilito dalla competente Unità Valutativa.

2. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato nazionale dal 1° gennaio dell'anno 2022 fatte salve eventuali diverse indicazioni scritte della Regione Piemonte. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione-territorio, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.
3. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nelle tariffe residenziali e semiresidenziali e, pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato alle competenti Unità Valutativa dell'ASL, Commissione di Vigilanza e Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
4. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
5. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anzì richiamata e successive modifiche e integrazioni.
6. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, depositato agli atti del Distretto e/o dell'Ente gestore di riferimento, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati, qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori

dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

Pertanto eventuali inserimenti di assistiti a tariffe diverse da quelle sopraindicate o inserimenti in corso a tariffe diverse da quelle sopraindicate saranno possibili solo nel rispetto di quanto previsto dal presente comma.

7. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dalla competente A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01/2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene disposto - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dalla competente ASL e dal competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 403 C. C..

Si precisa che, nel caso di utente inviato/inserito nel Presidio da ASL diversa dall'ASL CN1 la retta giornaliera di inserimento sarà a carico dell'ASL inviante.

8. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture, distinte per la quota sanitaria e la quota sociale, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dalla competente A.S.L. e, nei casi necessari, dal competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

9. E' fatta salva la facoltà dell'ASL CN1 (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

10. La struttura adotta il Regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal competente soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

#### **Art. 6**

#### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.**

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. CN1 e del competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate ai competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. I competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali,

attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I./PEI.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la competente A.S.L. ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione alla competente A.S.L. ed al competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
  - o Relativamente agli anziani a partire da giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico della competente ASL e, per i casi previsti, del competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella Struttura previa contemporanea comunicazione alla competente A.S.L. ed al competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
  - o Relativamente ai minori e persone con disabilità

La tariffa, in caso di temporanea assenza, rimane così disciplinata :

- o assenze fino a 3 giorni complessivi in un mese :pagamento retta intera;
- o assenze superiori a 3 giorni complessivi in un mese: riduzione di Euro 9,00/die, suddivisi secondo le percentuali indicate nell'art. 5, comma 1, per l'ASL e per il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali (se sussiste integrazione retta) - fino al 15° giorno;
- o assenze superiori a 15 giorni in un mese: a partire dal 16° giorno riduzione del 30% della retta complessiva – suddivisa secondo le percentuali individuate nell'art. 5, comma 1, per l'ASL e per il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali (se sussiste integrazione retta);
- o rientro in Famiglia: se previsto dal Progetto individuale pagamento retta intera, se non previsto dal Progetto individuale applicazione delle regole sopra indicate.

In caso di decesso o trasferimento o dimissioni dell'utente nulla sarà più dovuto né dalla competente ASL né dal competente Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

Qualora l'assenza si protragga ininterrottamente oltre la fine del mese, la riduzione della retta dovrà proseguire in maniera continuativa.

Nel caso in cui l'utente inserito nella Struttura residenziale frequenti, sulla base di uno specifico e individuale progetto approvato dalla competente U.M.V.D./U.M.V.D. Minori, contemporaneamente un Centro Diurno, la retta giornaliera di inserimento presso la Struttura residenziale, nei giorni di frequenza del Centro Diurno, verrà ridotta del 30% die. Il trasporto dalla Struttura residenziale al Centro Diurno è totalmente a carico della Struttura.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla Struttura stessa in forma scritta e validata preventivamente dalla competente Unità Valutativa, ed il Presidio provveda a fornirla direttamente, l'ASL ed il Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nelle fattispecie previste dal Regolamento per trasporto assistiti in vigore nell'ASL CN1 o in altra normativa.
7. L'assistenza farmaceutica nel Presidio indicato nel presente contratto è garantita dall'ASL CN1 secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale – di norma - nel rispetto del Prontuario Terapeutico Aziendale.

Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dalla competente ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale, nel rispetto inderogabile della normativa sull'erogazione di ausili e protesi.

Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del Medico di Medicina Generale, fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 10% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7**

#### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al Volontariato.

#### **Art. 8**

#### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. CN1 ed il competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL CN1 ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9 Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo delle parti contraenti, ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati uno dall'ASL CN1, uno dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali firmatario del presente contratto ed uno dalla Cooperativa firmataria del presente contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. CN1 di concerto con il competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

#### **Art. 10 Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dall'1.01.2021 al 31.12.2022 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in tre copie, una per ciascun contraente.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, compresi quelli di carattere economico, lo stesso dovrà essere integrato/modificato secondo le nuove disposizioni.

#### **ART. 11 Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Cuneo, .....

Per la **Cooperativa Sociale “Per Mano” Onlus di Cuneo**

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Marilena Cescon \_\_\_\_\_

Per l'**Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo**

Il Coordinatore Area Territoriale ASL CN1

Dott. Enrico Ferreri \_\_\_\_\_

Per il **Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese di Cuneo**

Il Direttore

Sig.ra Giulia Manassero \_\_\_\_\_